



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia



**CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE
DELLE AREE SULLE QUALI POSSONO ESSERE
INSTALLATI GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI, NONCHE' NORME TECNICHE E
PROCEDURALI PER L'INSTALLAZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI.**

(D.Lgs. 11.02.1998 n. 32 Articolo 2, comma 1 e 1 bis, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 8.09.99 n. 346 e dalla Legge 28.12.99 n. 496 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29.10.99 n. 383).

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 91 del 29/12/2000

Redatto dai Servizi Sviluppo Economico e Statistica ed Utilizzazione ed Assetto del Territorio

TITOLO I

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

CAPO 1 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE.

ARTICOLO 1). Il territorio comunale, in rapporto ai tipi d'impianti stradali da autorizzare, è suddiviso nelle seguenti quattro zone:

- a) ZONA 1 comprendente la zona territoriale omogenea A (ai sensi del DM 2.04.68 n. 1444, in seguito indicato come DM 1444/68) e assimilate del PRGC. All'interno di detta area non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti.
- b) ZONA 2 comprendente le zone territoriali omogenee B, C (ai sensi del DM 1444/68) e assimilate del PRGC. All'interno di detta area possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti tipo stazioni di rifornimento e di servizio, con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, lavaggio, grassaggio, elettrauto e officina e simili).
- c) ZONA 3 comprendente le zone territoriali omogenee D, F (ai sensi del DM 1444/68), con eccezione di quelle che vietano l'insediamento di impianti stradali di carburante, del PRGC. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio, con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo e alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto e officina, con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili).
- d) ZONA 4 comprendente la zona territoriale omogenea E DM 1444/68 e le fasce di rispetto stradale dove sono ammessi dal PRGC gli impianti. All'interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).
Nelle fasce di rispetto della Via Provinciale Romana, è ammessa la realizzazione di motel, quale attività complementare.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI.

ARTICOLO 2). L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è consentita nel rispetto della specifica normativa vigente in materia, e di quanto previsto dal PRGC.

ARTICOLO 3). I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, in fregio a tutte le strade comunali, provinciali e statali, devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, così come definite dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionale distribuzione carburanti.

ARTICOLO 4). I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono esser dimensionati in modo tale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per auto trazione e, dove possibile, anche il gpl ed il metano.

ARTICOLO 5). Gli impianti stradali di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale di cui all'articolo 22 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (in seguito N.C.d.S.) e dell'articolo 61, comma 3 del DPR 16.12.92

"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" (in seguito Regolamento).

ARTICOLO 6). La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o d'interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale, identificati nel PRGC.

ARTICOLO 7. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni d'intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari.

ARTICOLO 8). La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella prevista nel N.C.d.S. e nel Regolamento.

ARTICOLO 9). Lungo le curve di raggio inferiore a m 300 (trecento) non può installarsi alcun nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresi fra i m 300 (trecento) ed i m 100 (cento), l'installazione è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a m 100 (cento), gli impianti stradali di distribuzione carburanti potranno sorgere a m 95 (novantacinque) dal punto di tangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.

ARTICOLO 10). Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto.

ARTICOLO 11). L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie minima non inferiore a quella definita al successivo articolo 20. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi comprese l'impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dal Regolamento Edilizio Comunale. Il distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti deve essere di m 10 (dieci).

ARTICOLO 12). All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers (in quest'ultimo caso solo nell'ipotesi di allacciamento alla pubblica fognatura).

ARTICOLO 13). I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di m 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

ARTICOLO 14). Nei casi d'installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

ARTICOLO 15). Gli impianti stradali di carburanti devono esser conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali. Tra le altre si evidenzia che lo stoccaggio di lubrificanti in confezioni sigillate deve avvenire in locali con pavimento lavabile. L'apertura d'accesso al locale deve avere soglia rialzata non inferiore a 20 cm. Per la stessa altezza sono rese impermeabili le pareti perimetrali.

ARTICOLO 16). Tutti gli scarichi, compresi quelli degli auto lavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo d'inquinamento.

ARTICOLO 17). I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono possedere i requisiti previsti dal DM 24.05.99 n. 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati".

CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI.

ARTICOLO 18). Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

- Nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi della Legge 1.06.39 n. 1089 "Tutela della cose d'interesse artistico";
- Nei con visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal PRGC e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o d'interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

ARTICOLO 19). Limitatamente alle zone ad economia turistica del territorio comunale, quali la montagna e Collodi-Ponte all'Abate, nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi della legge 29.06.39 n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali", sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione carburanti tipo "chiosco", o self service post payment, opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo. In tali aree è consentito anche l'installazione di stazioni di rifornimento, purché situate in fregio a strade statali e provinciali.

CAPO 4 - SUPERFICIE MINIMA.

ARTICOLO 20). La superficie minima d'insediamento degli impianti stradali di distribuzione carburanti è quella fissata dal piano regionale carburanti o da normative regionali.

ARTICOLO 21). La superficie da destinare alle attività complementari dell'impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.

ARTICOLO 22). La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione carburanti che hanno al proprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili), deve essere aumentata del 250% della superficie commerciale di cui il 180% destinata a parcheggio, con un minimo di 300 mq, di cui 200 a parcheggio.

CAPO 5 - SUPERFICI EDIFICABILI E INDICI FABBRICABILITA'.

ARTICOLO 23). Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburanti, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 (cinque) metri d'altezza nonché, per singola tipologia d'impianto, i seguenti parametri:

- a) *Chiosco*: Trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc.
- b) *Stazione di rifornimento*: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare i 300 mc, con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori della fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione carburanti.
- c) *Stazione di servizio*: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare i 600 mc, con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essere posizionata anche fuori della fascia di rispetto stradale, a condizione che venga demolita una volta smantellato l'impianto stradale di distribuzione carburanti.
Nell'ipotesi di realizzazione di motel, fermo restando il limite del rapporto di copertura pari al 10%, la volumetria massima per la struttura è di mc 1.500.

CAPO 6 - DISTANZE MINIME.

ARTICOLO 24). Le distanze minime tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle stabilite dal Piano regionale carburanti.

ARTICOLO 25). Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata all'articolo 24 e i due impianti siano localizzati in zone omogenee territoriali diverse, la distanza minima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.

CAPO 7 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI.

ARTICOLO 26). Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di edicole e di pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all'interno delle aree di servizio, nel rispetto del D.Lgs. 31.03.98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15.03.97 n. 59" (in seguito D.Lgs. 114/98), della L. 28.08.91 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" (in seguito L. 287/91) e della L. 5.08.81 n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" (in seguito L. 416/81), loro successive modifiche, delle norme statali e regionali ad esse correlate, nonché dei relativi criteri e parametri comunali di settore.

ARTICOLO 27). E' possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l'apertura di edicole e di pubblici esercizi della somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, lettera b) della L. 287/91 all'interno degli impianti di distribuzione carburante, in deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenti condizioni (norma valida anche per gli impianti esistenti):

- a) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTE:
- Stazioni di servizio o di rifornimento;
 - Superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista dall'articolo 20 delle presenti norme;
 - Erogato nell'anno precedente alla presentazione della richiesta non inferiore a mc 1.500 (millecinquecento);
 - Distanza minima prevista da attività similari pari a m 1.000 (mille), ridotti a m 600 (seicento) all'interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi del N.C.d.S.;
 - Sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successiva lettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.
- b) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE:
- rivendita di giornali e riviste mq 5
 - pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande mq 20
- c) AREA LIBERA E PARCHEGGI:
- L'area libera non deve essere inferiore a mq 300 (trecento) e l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore a mq 200 (duecento);
 - L'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'articolo 20 e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

ARTICOLO 28). Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani di settore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell'impianto stesso nell'ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devono essere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

ARTICOLO 29). Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) dell'articolo 28, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

CAPO 8 - ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.

ARTICOLO 30). Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n.32/98 le seguenti attività accessorie:

- Attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
- Attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

ARTICOLO 31). Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione del carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.

ARTICOLO 32). In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio e grassaggio e ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.

CAPO 9 - ACCESSI.

ARTICOLO 33). Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (articolo 22 N.C.d.S e articolo 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.

ARTICOLO 34). Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.s., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di m 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci). La lunghezza delle corsie viene stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata.

ARTICOLO 35). Il piazzale (di ampiezza comunque sufficiente a permettere l'agevole manovra degli automezzi impiegati per il rifornimento o per l'eventuale raccolta degli oli usati), deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a m 0,50 (zero e cinquanta) e non eccedente m 1,50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa tra cm 20 (venti) e cm 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione edilizia e/o autorizzazione.

ARTICOLO 36). Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre m 2,50 (due e cinquanta) dal ciglio della strada e comunque sempre aperto in allineamento agli altri arginelli stradali, ove esistano, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

ARTICOLO 37). Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di ogni genere, piantagioni o altro, eccedenti l'altezza di m 0,70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole.
Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società.

ARTICOLO 38). In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente (art.16 del N.C.d.S.).

ARTICOLO 39). Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo,

cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso: accessi tramite rampe e cordone interrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale.

ARTICOLO 40). Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

ARTICOLO 41). Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i m 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal comune.

ARTICOLO 42). La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede, anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.

ARTICOLO 43). È vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

ARTICOLO 44). Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecniche minime specificate ai punti successivi:

1) *Impianti ubicati all'interno dei centri abitati.*

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3.5;
Fronte strada di m 25 (venticinque), con accessi di m 7,50 (sette e cinquanta) e aiuola spartitraffico centrale di m 10 (dieci);
tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;
- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
Fronte strada di m 60 (sessanta) con accessi di m 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di m 30 (trenta).

2) *Impianti ubicati fuori dai centri abitati.*

- a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
fronte strada di m 26 (venticinque), con accessi di m 8 (otto) e aiuola spartitraffico centrale di m 10 (dieci);
- b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:
Fronte strada di m 60 (sessanta) con accessi di m 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale di m 30 (trenta);
- c) Strade di scorrimento:
Fronte strada di m 60 (sessanta) con accessi di m 15 (quindici) e aiuole spartitraffico centrale di m 30 (trenta) e due corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a m

60 (sessanta) per l'accesso e m 75 (settantacinque) per l'uscita dall'area dell'impianto.

ARTICOLO 45). Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal N.C.d.S. e alle seguenti prescrizioni:

- a) all'interno dei centri abitati minimo m 12 (dodici);
- b) fuori dai centri abitati minimo m 95 (novantacinque);

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono considerati incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a m 95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini.

ARTICOLO 46). Per gli impianti ricadenti lungo le strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di m 75 (settantacinque) e m 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a m 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a m 10 (dieci).

CAPO 10 ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI.

ARTICOLO 47). L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966 n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia stata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni.

Sulla base di tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

CAPO 11 - INSEGNE.

ARTICOLO 48). La Ditta concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio", alle seguenti condizioni:

- 1) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq 10 (dieci);
- 2) Le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- 3) Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- 4) Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- 5) Le insegne devono essere posizionate ad almeno m 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;

- 6) L'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità di impianti semaforici o intersezioni;
- 7) L'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- 8) L'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a m 20 (venti) lineari, oltre a quella prevista per i cartelli di viabilità stradale esistenti.

ARTICOLO 49). Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 comporta l'applicazione delle sanzioni previste in materia di imposte sulla pubblicità/canoni per l'installazione di mezzi pubblicitari. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

ARTICOLO 50). Quanto previsto dall'articolo 23 del N.C.d.S. e articolo 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

CAPO 12 - SEGNALETICA.

ARTICOLO 51). Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra. Gli impianti esistenti hanno 3 mesi di tempo per adeguarsi al presente articolo.

ARTICOLO 52). Le compagnie petrolifere ed i gestori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi dei carburanti e degli omaggi.

CAPO 13 - MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI.

ARTICOLO 53). Gli impianti esistenti possono procedere a:

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- modifiche di cui all'articolo 4 del DPCM 11.09.89 "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso auto trazione" e quelle previste dalla normativa regionale;
- potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale;
- ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Capo 2; all'articolo 24 del Capo 3 ed al Capo 6.

ARTICOLO 54). La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 5.2.97 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/156/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche ed integrazioni e del DM 20.01.99 n. 76 "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori". Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento dei nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda, al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE.

ARTICOLO 55). Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del PRGC;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

TITOLO II

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

CAPO 15 - PRESCRIZIONI A TUTELA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PRIVATO.

ARTICOLO 56). I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico.

ARTICOLO 57). Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica, pavimentata e resa impermeabile ai liquidi, con drenaggio degli stessi in apposito pozzetto a tenuta o misure equivalenti, da concordare con i Tecnici dell'ARPAT.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 16 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI.

ARTICOLO 58). Non possono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

1. coloro che sono stati dichiarati falliti;
2. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
3. coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
4. coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
5. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.56 n. 1423 "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*", o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.65 n. 575 "*Disposizioni contro la mafia*", ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
 - Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi di quanto sopra, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
 - Infine debbono essere soddisfatti il requisito dell'età e della cittadinanza, così come previsti dall'articolo 5 del DPR 1269/71.

ARTICOLO 59). La modulistica di riferimento è quella fornita dal comune elencata al successivo titolo IV.

ARTICOLO 60). La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione petrolifera e di concessione edilizia, è la seguente:

- a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti l'esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione carburanti e la descrizione delle opere che s'intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici.
- b) Analitica auto certificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme d'indirizzo programmatico della Regione ed il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa;
- c) Planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;

- d) Estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, in data non anteriore a 6 mesi;
- e) Planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, per un raggio di almeno 20 m dai confini del lotto d'intervento, rilevate topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- f) Planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- g) Planimetria in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planimetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete dell'impianto (percorsi delle tubazioni interrate, del recupero vapori, dei serbatoi, delle colonnine, degli sfiati, eccetera), nonché la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- h) Planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
- i) Tutti i prospetti esterni in scala 1:100; qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- j) Almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- k) I dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, compreso la tabella di calcolo degli oneri di concessione, sulla base dei parametri comunali;
- l) Dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o altro organo competente e dal Comune.

ARTICOLO 61). Tale documentazione e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti dal Regolamento edilizio comunale, deve essere redatta e firmata da un Tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata dall'intervento).

ARTICOLO 62). Nel caso di richiesta di autorizzazione o di comunicazione per potenziamenti o modifiche di impianti esistenti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 61, la documentazione necessaria è quella relativa al titolo edificatorio necessario in funzione del tipo d'intervento, prevista dal Regolamento Edilizio comunale.

ARTICOLO 63). I gestori sono tenuti ad esporre un cartello visibile al pubblico, indicante l'orario giornaliero di apertura e chiusura del punto di distribuzione, il turno di riposo e quello di apertura.

ARTICOLO 64). Ove non altrimenti disposto, per le violazioni alle presenti norme regolamentari si applicano le sanzioni di cui al capo VI titolo II del RD 3.03.34 n. 383 *"Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale"* e alla L. 24.11.81 n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*, previste nell'importo da 150.000 (pari a Euro 77,47) a 900.000 (pari a Euro 464,81) Lire.

ARTICOLO 65). Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

TITOLO IV

MODULISTICA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 66). La modulistica di riferimento da utilizzare è quella allegata con le dizioni sotto riportate:

- DCSDomAut RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E DELLA RELATIVA CONCESSIONE EDILIZIA.
- DCSAutocerti AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DISCHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER IMPIANTI STRADALI.
- DCSPeriziaGiurata PERIZIA GIURATA PER IMPIANTI STRADALI.
- DCPDomAut RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBYURANTI AD USO PRIVATO E DELLA RELATIVA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
- DCPAutocerti AUTOCERTIFICAZIONE RESA NELLA FORMA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' PER IMPIANTI PRIVATI.
- DCPPeriziaGiurata PERIZIA GIURATA PER IMPIANTI PRIVATI.